

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

CONTRATTO APPLICATIVO IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO IN FAVORE DI BAMBINI/ALUNNI CON DISABILITA', CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92, RESIDENTI NEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA E FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO/ SECONDO GRADO STATALI.

CIG derivato:

L'anno duemila..... (20..., in esecuzione della determina dirigenziale n. XXXX del XX/XX/2023 e dell'Accordo quadro rep atti comune n. xx del xx/xx/2023

TRA:

il Dott. Ivan Cecchini, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza del Popolo n. 1, Bellaria Igea Marina (RN), C.F. 00250950409, nella sua qualità di Direttore Amministrativo del Comune di Bellaria Igea Marina, di seguito nel proseguo denominato "il Comune",

E

Il Sig., C.F.:, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante di, con sede legale in, via/piazza n. xx, C.F./Partita Iva _____, di seguito nel proseguo denominato "l'appaltatore", con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Il presente contratto viene stipulato sulla base di quanto stabilito dall'Accordo Quadro sottoscritto con un unico operatore economico in data xx/xx/2023 rep.atti Comune n. xxxx
2. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, l'offerta economica e gli altri documenti richiamati nell'accordo quadro.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei sopra richiamati documenti ed elaborati, costituenti parte integrante e sostanziale:
 - dalle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato anche Codice)e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - dalla L. n. 104/1992;
 - dal d.lgs. n. 66/2017;
 - dall'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap nel sistema scolastico e formativo della provincia di Rimini.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto all'inclusione scolastica degli alunni disabili certificati ai sensi della L.104/92 residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina frequentanti i nidi e le scuole dell'infanzia comunali, le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado statali.

2. Il servizio è organizzato secondo le specifiche del capitolato speciale di appalto e del progetto tecnico di gestione che formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

3. Il servizio è svolto da educatori aventi i requisiti di cui al capitolato speciale

4 Con la stipula del contratto l'Appaltatore conviene:

- che il contenuto del presente contratto e dei documenti ed elaborati di cui al precedente art. 1, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

- di aver presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il servizio di cui all'art. 2 ha durata di ____ mesi/anni a decorrere dalla stipula del presente contratto ovvero dalla data di consegna del servizio se effettuata in via d'urgenza.

2. La Stazione Appaltante, nelle more della stipula del presente contratto, si riserva di effettuare la consegna anticipata del servizio in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice; anche in questo caso l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, è tenuto a costituire e consegnare all'Amministrazione la polizza di assicurazione di cui al successivo art. 21 almeno dieci giorni prima della consegna del servizio.

ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE E INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. L'importo complessivo dei servizi posti a base dell'affidamento, comprensivi dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, ammonta ad €(€/00) (IVA esclusa) di cui:

- €.....(€/00) (IVA esclusa), comprensivi, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni, dei costi della manodopera pari ad €(€/..) (IVA esclusa);

- € 0,00 quale importo degli "oneri di sicurezza da interferenze" come previsto dall'art. 26, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.

2. Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appaltatore, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto.

ART.5 - CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo che il Comune si obbliga a versare all'appaltatore è determinato moltiplicando il costo orario dell'educatore per il numero delle ore effettivamente erogate nelle modalità e alle condizioni previste dal Capitolato Speciale.

2. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'appaltatore avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore e su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del Comune; la fattura dovrà riportare il codice CIG assegnato al servizio.

3. Le fatture dovranno essere emesse dall'affidatario con cadenza mensile posticipata e pervenire al Comune di Bellaria Igea Marina, entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

4. La fattura dovrà essere decurtata alla fonte dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell'art. 30 comma 5/bis del D.Lgs n. 50/2016, tali somme saranno liquidate previa presentazione di apposita fattura a fine contratto a cura del RUP dopo l'emissione del certificato/verbale di collaudo e regolare esecuzione del servizio.

5. La fattura dovrà essere emessa ai sensi dell'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 in regime di scissione dei pagamenti (split payment), e l'importo dell'IVA verrà versato direttamente all'Erario da parte dell'Amministrazione comunale.

6. In attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, è stato istituito l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione. Non saranno accettate fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. 55/2013.

7. Il Comune ha individuato e registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni" (IPA) un ufficio designato a ricevere le fatture elettroniche al quale è stato attribuito un "Codice Univoco Ufficio" quale elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio indicato. I riferimenti per l'emissione della fattura sono:

- Codice IPA (codice univoco ufficio) : UFSZH4
- Codice ufficio : Uff_eFatturaPA
- Pec: fatture@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
- Partita IVA 00250950409

8. Si da atto che il pagamento delle fatture è in ogni caso subordinato:

- all'acquisizione del certificato unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

- all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973) in quanto trattasi di somma dovuta per prestazione continuativa di importo complessivo superiore a € 5.000.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 6 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio come previsto dagli atti di gara e dai documenti ed elaborati di cui al precedente art. 1 del presente Contratto. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nei documenti ed elaborati sopra richiamati e nell'offerta presentata in sede di gara. L'espletamento del servizio sarà assicurato dall'appaltatore, che provvederà alla gestione con la propria organizzazione, impiegando personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio, come previsto dal Capitolato Speciale.

2. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Bellaria Igea Marina ed il personale dell'appaltatore, il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

4. L'appaltatore, nel corso della vigenza del contratto, è tenuto a:

- a. assicurare la continuità di assegnazione all'utente ,fatti salvi i casi di forza maggiore;
- b. assicurare la reperibilità del personale entro 24 ore anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti dei servizi richieste e comunicate dal Dirigente scolastico;

ART. 7- OBBLIGHI DI PREVENZIONE E ANTINFORTUNISTICI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore mantiene la piena responsabilità di risultato impegnandosi ad eseguire il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni del piano di sicurezza aziendale e di tutte le norme di sicurezza vigenti, ancorché non esplicitamente

invocate né nel capitolato descrittivo e prestazionale d'appalto né nel piano di sicurezza, comportandosi con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale addetto al servizio che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

3. In particolare l'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

4. Si dà atto che, dalla valutazione effettuata nel DUVRI allegato alla documentazione di gara, gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi sono stati stimati pari a 0 (zero).

ART. 8 - OBBLIGHI CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio oggetto del presente contratto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Amministrazione potrà provvedere al pagamento dei dipendenti nei modi e termini stabiliti all'art. 30 comma 6 del Codice.

ART. 9 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

2. La regolarità contributiva dell'Appaltatore sarà verificata dalla Stazione Appaltante tramite la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

3. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione e al Responsabile del Procedimento in coincidenza con l'avvio del servizio e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone impiegate nell'esecuzione del servizio che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'Appaltatore, allegando -anche in copia -per ciascun operatore la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali di cui al capitolato speciale di appalto.

4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali previste all'art. 15 del presente contratto.

ART. 10- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVENZIONE, CONTRATTUALI, E PREVIDENZIALI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO.

1. La violazione o la mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, dei quali la Stazione Appaltante sia venuta a conoscenza a seguito di accertamento da parte dei competenti Organi di controllo (Direzione Provinciale del Lavoro, INPS, INAIL, AUSL ovvero altri organi di vigilanza), costituisce inadempimento contrattuale.

2. In tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento provvede a contestare l'inadempimento contrattuale all'Appaltatore ed a comunicare l'avvenuta contestazione, per quanto occorra, ai competenti Organi di controllo e

vigilanza, assegnando all'Appaltatore un termine di almeno 30 giorni per la regolarizzazione della situazione accertata, ovvero per produrre eventuali controdeduzioni o l'avvenuta impugnazione dell'atto di accertamento.

3. In mancanza di controdeduzioni, di regolarizzazione della situazione accertata, o nel caso di rigetto dell'impugnazione dell'atto di accertamento, il Comune tratterà - a norma dell'art. 30, commi 5 e 6, del Codice - l'importo corrispondente all'inadempienza dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto ai competenti Enti creditori.

4. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le violazioni o la mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, contestate come inadempimento contrattuale, ed il cui importo non trovi capienza nella ritenuta di cui al comma precedente.

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni al Comune, né a titolo di risarcimento danni, né al percepimento di interessi.

6. Fatte salve le fattispecie di risoluzione previste all'art. 15 del presente Contratto, è facoltà del Comune risolvere il presente contratto nel caso reiterata violazione o mancata ottemperanza, ovvero di mancata regolarizzazione della situazione accertata afferente agli obblighi di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.

ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di favorire la stabilità occupazionale, ai sensi dell'art. 50 del Codice, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio assumendo, a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, il personale già impiegato dal gestore uscente a patto che, per numero e qualifica, sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale dallo stesso prescelta.

2. Il rispetto delle previsioni del suddetto progetto sarà oggetto di monitoraggio da parte del Comune durante l'esecuzione del contratto.

ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679.

3. Per tutta la durata del contratto e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.edal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall'art. 28 paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nel presente contratto.

ART. 13 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

1. Per gli adempimenti a carico dell'Appaltatore, dal momento della stipula del contratto applicativo o in caso di consegna anticipata dalla data del relativo verbale, si rinvia a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.

3. L'Appaltatore dovrà disporre del personale da adibire alle equipe di plesso, nel rispetto del principio di continuità educativa e per garantire la piena e perfetta esecuzione a partire dal giorno successivo alla data di consegna del servizio e comunque in tempo utile all'avvio del servizio. In caso di mancata o parziale attivazione delle equipe entro 5 gg. dalla consegna verranno applicate le sanzioni previste al successivo art.15.

L'Appaltatore dovrà inoltre costituire la polizza assicurativa di cui al successivo art. 21.

ART. 14 – CLAUSOLA PENALE PER INADEMPIENZE SUGLI IMPEGNI DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

1. Il Responsabile del Procedimento, qualora accerti e contesti formalmente all'Appaltatore di non aver eseguito od ottemperato a quanto dichiarato in sede di gara nell'offerta tecnica, provvede ad una quantificazione economica dell'importo delle prestazioni non eseguite mediante un'analisi dei costi ovvero indagine di mercato, e dispone l'applicazione di una penale di pari importo in detrazione alle somme dovute all'Appaltatore per il servizio affidato.

2. La presente clausola penale si applica direttamente all'Appaltatore anche per fatto addebitabile ad eventuali imprese subappaltatrici o ai fornitori.

ART. 15 - CLAUSOLA PENALE RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di accertamento di specifiche inadempienze relative all'esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto, il Responsabile del Procedimento procede all'applicazione delle seguenti penali:

Attività	Importo della Penale	Tempistiche di erogazione servizio
Completamento dell'organico	€ 100,00 per ogni giorno di violazione del livello minimo di servizio	L'appaltatore deve garantire la dotazione di educatori e di ore a pieno regime (90% organico da assegnare) entro 5 giorni lavorativi dall'avvio del calendario scolastico
Continuità operativa	€ 50,00 per ogni giorno di copertura non garantita dopo il primo giorno	L'appaltatore deve garantire l'organico necessario al funzionamento delle equipe e la continuità degli interventi con una copertura massima per ciascuna equipe di una giornata lavorativa per ciascuna unità di personale assegnata.
Stabilità equipe	Nel caso di una rotazione superiore al livello di servizio € 150,00 per giornata	Il personale assegnato all'equipe è stabile e sono ammesse rotazioni del personale non autorizzate dalla S.A. per un massimo di due giornate al mese per ciascuna unità.
fornitura al Comune delle informazioni richieste riferite al servizio	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo	3 gg. dalla richiesta
numero di reclami e/o segnalazioni pervenuti in forma scritta alla Stazione appaltante, indicativi del grado di insoddisfazione dell'utenza	€ 200,00 € per ciascun reclamo che supera la soglia del 5%	Non superiore al 5% annuo parametrato al numero dei minori in carico

La violazione dei livelli di servizio comporta l'applicazione automatica della penale correlata.

- a) Per il mancato Completamento dell'organico ad avvio dell'anno scolastico, 500,00 € per ogni giorno di calendario successivo al settimo dalla data di inizio dell'anno scolastico
- b) Continuità operativa, 300,00 € per ogni giorno di mancata copertura dell'assenza dell'educatore superiore al secondo consecutivo
- c) Mancata presentazione, anche solo parziale, della reportistica prevista all'art. 11 del Capitolato Speciale, € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- d) Mancata presentazione del programma di formazione di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale € 30,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal 1 settembre;
- e) Mancato rispetto del parametro minimo di formazione prevista all'art.7 del Capitolato Speciale € 300,00 per singolo operatore;
- f) Impiego di personale privo dei titoli di studio previsti all'art. 7 del Capitolato Speciale € 250,00 per educatore per giorno;
- g) Comprovati disservizi su segnalazioni da parte del Dirigente Scolastico competente/Responsabile di persona nel caso di scuole comunali nei confronti dello stesso operatore: sanzione da € 100,00 a € 500,00, per ogni evento contestato;
- h) Per ogni altro caso di inadempimento o inosservanza delle disposizioni del Capitolato speciale d'oneri il Responsabile del Procedimento può applicare all'Appaltatore una penale da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze dell'inadempimento.

2. Il Responsabile del Procedimento contesta formalmente l'inadempimento o inosservanza delle clausole contrattuali all'Appaltatore il quale può controdedurre alle stesse nel termine di 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute formali controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, il Responsabile del Procedimento può applicare nei confronti dell'Appaltatore la penale secondo quanto previsto al comma precedente. La presente clausola penale si applica direttamente all'Appaltatore anche per fatto addebitabile ad eventuali imprese subappaltatrici o ai fornitori.

3. Per inadempimenti o inosservanze contrattuali di particolare gravità, ovvero nei casi di recidiva, le quali pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 16. Si considerano inadempimenti o inosservanze contrattuali di particolare gravità quelle che comportino l'applicazione di una penale pari o superiore a 500,00 €. Si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre inadempimenti o inosservanze contrattuali nell'arco di un anno scolastico.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall'art. 108 del Codice.
2. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nell'art. 108, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., nei seguenti casi:
 - a) Mancato avvio del servizio rispetto alla data comunicata dal Comune;
 - b) Abbandono del contratto o interruzione non motivata del servizio, salvo che per forza maggiore;
 - c) Fallimento dell'impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;

- d) Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Appaltatore;
- e) Impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l'Appaltatore e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalla legislazione vigente;
- f) Impiego di personale(anche uno solo) privo dei requisiti di cui alla Legge 6 febbraio 2006, n.38 e s.m.i.;
- g) Gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del capitolato speciale;
- h) Violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e prevenzione;
- i) Violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- l) Mancata applicazione del progetto di assorbimento relativo all'applicazione concreta della clausola sociale;
- m) Cessione del contratto, a qualsiasi titolo, senza autorizzazione;
- n) Reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, di gravità tale da compromettere la corretta gestione del servizio;
- o) Mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Stazione Appaltante con effetto immediato a seguito della comunicazione del RUP, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all'Appaltatore non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di continuare comunque il servizio se ciò venga richiesto dal Comune, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa; in ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

5. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

6. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

7. L'osservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un'obbligazione contrattuale dell'Appaltatore medesimo verso il Comune; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell'Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte del Comune per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione del servizio, fermo restando, in linea generale, la facoltà del Comune di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla cauzione.

Art. 17 – RECESSO

1. La facoltà di recesso è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.

2. Il recesso è altresì previsto nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. o da IntercentER ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999, e ss.mm.ii., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorative per la Stazione

Appaltante rispetto al contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui al già menzionato art. 26 comma 3 Legge n. 488/1999.

ART -18 CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Poichè le caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, verrà effettuata, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto con gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Ai controlli partecipano l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e l'esecutore verrà invitato con preavviso di almeno cinque giorni, fatti salvi controlli a sorpresa. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Resta fermo quanto previsto nell'accordo quadro in materia di controlli.

ART. – 19 NORME DI COMPORTAMENTO

1. In relazione alle legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, l'appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice, per quanto compatibili, che le raggruppate imprese dichiarano di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio.

2. In relazione all'inesistenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", l'appaltatore si impegna a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

3. L'appaltatore si impegna al rispetto tassativo di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Bellaria Igea in data 08.02.2012 e 16.09.2013 consultabili sul sito: www.prefettura.it/rimini e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ai rispettarle e farle rispettare, che faranno parte integrante e sostanziale della convenzione di concessione, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

4. I suddetti protocolli formano parte integrante e sostanziale della convenzione per la concessione del servizio e in caso di aggiudicazione il gestore si impegna a rispettare e fare rispettare le clausole in essi riportate consapevole che la loro violazione costituisce causa di risoluzione immediata ed automatica del contratto.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

1. La gestione dei servizi oggetto del presente contratto viene effettuata dall'Appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'Appaltatore è espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune di Bellaria Igea Marina da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi

estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale. Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esenti da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

ART. 21– GARANZIE E RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore, giusto quanto disposto dall'art. 103 del Codice, ha costituito all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, una garanzia definitiva a copertura del valore complessivo dell'accordo quadro, quindi valevole anche per il presente contratto.

2.. L'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per R.C.T., con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro, a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio nonché per i rischi derivanti al Comune in conseguenza dell'appalto.

3. E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti, con esclusivo riferimento al servizio in oggetto con validità non inferiore alla durata del contratto applicativo..

4. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Bellaria Igea Marina, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

5. In particolare detta polizza tiene indenne il Comune, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno i, che il Gestore possa arrecare alle Amministrazioni comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione .

6. L'Appaltatore dovrà comprovare - producendo copia della polizza prima dell'inizio del servizio - l'avvenuta stipulazione della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

7. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Appaltatore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

8. Resta precisato che costituirà onere a carico dell'appaltatore, il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione Contraente e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

10. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto ed in ogni caso per l'inizio del servizio.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del contratto.

Il conto corrente di cui al comma 7 dell'articolo 15 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s. m. i.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, legge 136/2010 e s. m. i..

3. Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e s. m. i..

4.. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s. m. i..

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136/2006 e s. m. i..

ART.23 RINVIO ALL'ACCORDO QUADRO.

1. In quanto atto esecutivo dell'accordo quadro, valgono per il presente contratto, tutte le clausole, senza eccezione alcuna di cui all'accordo sottoscritto per cui, per quanto non espressamente modificato o integrato con il presente atto, rimangono pienamente valide ed efficaci tra le parti le clausole dell'accordo quadro.

In caso di contrasti, le previsioni dell'accordo prevalgono su quelle dei contratti applicativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto; parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

Si da atto che l'imposta di bollo e' stata assolta in forma virtuale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) DPR 642/1972, nell'importo di € _____ versata dalla ditta con F23 in data _____ a favore dell'Agenzia delle Entrate di Rimini, presso

ART. 25- REGISTRAZIONE

L'atto verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 comma 1 – tariffa II allegato "A" – D.P.R. 131/1986.

Il Comune

L'Appaltatore

(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21) (firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod.civ. le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articoli: art. 9 - obblighi previdenziali dell'appaltatore verso il personale impiegato nel servizio, art. 11 – clausola sociale , art. 12 - obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali, art. 14 – clausola penale per inadempienze sugli impegni dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 15 - clausola penale relativa all'esecuzione del contratto, art. 16 - risoluzione del contratto, art. – 19 norme di comportamento.

Il Comune

L'Appaltatore

(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21) (firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)